



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI LIVORNO FERRARIS

Tel. (0161) 47.72.95 – 47.75.03

C.A.P. 13046

Fax (0161) 47.77.70

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41

OGGETTO:

Presa d'atto della cessazione della convenzione per la gestione in forma associata dell'Ufficio di Segretario Comunale tra i Comuni di Valdilana, Livorno Ferraris e Stroppiana e contestuale approvazione della convenzione per la gestione in forma associata del medesimo Ufficio tra i Comuni di Valdilana e Livorno Ferraris.

L'anno duemilaventidue addi venti del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

| Cognome e Nome | Presente |
|---------------------------------------|----------|
| 1. CORGNATI STEFANO PAOLO - Sindaco | Si |
| 2. SANDRA FRANCO - Consigliere | Si |
| 3. BIANCHETTI MARA - Consigliere | Si |
| 4. VERCELLOTTI GIOVANNI - Presidente | Si |
| 5. MICHELONE CLAUDIO - Consigliere | Si |
| 6. ALBERA GIULIANA - Consigliere | Si |
| 7. MOSCA DAVIDE - Consigliere | Si |
| 8. PIZZAMIGLIO FEDERICO - Consigliere | Giust. |
| 9. MACCIONE PAOLA - Consigliere | Giust. |
| 10. BARONE CHIARA - Consigliere | Si |
| 11. DEMIN ELIA - Consigliere | Si |
| 12. CRESTO GIOVANNA - Consigliere | Si |
| 13. RIGONI TIZIANA - Consigliere | Si |
| | |
| Totale Presenti: | 11 |
| Totale Assenti: | 2 |

Partecipa all'adunanza il Dott. Bartolomeo FARANA, Segretario comunale, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Il Sig. VERCELLOTTI GIOVANNI nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL SINDACO

Premesso che:

- in esecuzione di quanto stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 03.03.2022, esecutiva ai sensi di legge, l’Ufficio di Segretario Comunale è attualmente gestito in forma associata tra i Comuni di Valdilana (capofila), Livorno Ferraris e Stroppiana, giusta convenzione ex artt. 30 e 98, comma 3, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267, stipulata in data 08.03.2022;
- la suddetta convenzione ha acquisito efficacia il 1° aprile 2022 e la sua scadenza è stabilita al 31.12.2024;
- il Segretario Comunale titolare del relativo Ufficio convenzionato è il dr. Bartolomeo Farana, come da decreto di nomina del Sindaco del Comune capofila di Valdilana n. 4/2022 del 22.03.2022;
- il Comune di Valdilana ha deciso di recedere unilateralmente dalla convenzione di cui trattasi, a far data dal 1° marzo 2023 – e, quindi, con ultimo giorno di efficacia della medesima al 28.02.2023 – ai sensi e per le motivazioni esposte nella deliberazione del suo Consiglio Comunale n. 69 del 30.11.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, e in applicazione dell’art. 3, comma 3, della convenzione in parola a norma del quale la stessa può essere risolta anticipatamente anche per recesso unilaterale esercitabile in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 15 giorni, previa deliberazione del Consiglio Comunale che disponga in tal senso da notificare agli altri Comuni mediante raccomandata a ricevuta di ritorno o mediante posta elettronica certificata (p.e.c.);
- il recesso è stato esercitato dandosi atto che, a seguito di tale recesso e del consequenziale scioglimento della suddetta convenzione, il Segretario Comunale dr. Bartolomeo Farana rimarrà titolare nel Comune capofila di Valdilana, come previsto dall’art. 3, comma 5, della stessa convenzione e dall’art. 5, comma 2, del Decreto del Ministero dell’Interno del 21.10.2020;
- la volontà di recedere dalla convenzione nel contenuto come dianzi indicato è stata comunicata preliminarmente dal Comune di Valdilana agli altri due Comuni convenzionati, come da nota del 16.11.2022, prot. n. 23718, ricevuta tramite posta elettronica certificata e acquisita agli atti comunali in data 16.11.2022, prot. n. 8758;
- il medesimo recesso si è compiutamente perfezionato con la notifica ai Comuni di Livorno Ferraris e di Stroppiana della deliberazione a tale fine adottata dal Comune di Valdilana, avvenuta con nota di quest’ultimo prot. n. 25540 del 7.12.2022, ricevuta tramite posta elettronica certificata ed acquisita agli atti comunali in data 7.12.2022, prot. n. 9391.

Considerato che:

- in vista della cessazione, dal 1° marzo 2023, degli effetti della convenzione di cui in premessa, tra questo Comune (che a tale data sarà sede vacante di segreteria comunale per effetto della cessazione della medesima convenzione) e quello di Valdilana (che, alla medesima data, sarà provvisto di titolare della relativa sede di segreteria comunale, per la permanenza della titolarità in capo al dr. Farana) è stata raggiunta l’intesa, come da corrispondenza in atti, di pervenire alla gestione in forma associata dell’Ufficio di Segretario Comunale, secondo i patti e le condizioni di cui allo schema di convenzione qui allegato sotto lettera “A” quale parte integrante e sostanziale, al fine di avvalersi, ripartendone i relativi costi, dell’opera professionale di un unico Segretario Comunale e, quindi, per l’esplicitamento delle funzioni a questi attribuite per disposizione di legge, di statuto, di regolamento o per provvedimenti dei Sindaci od in base ad altri atti equivalenti;
- la composizione aggregativa suddetta – numericamente conforme al limite massimo di cinque Enti previsto dall’art. 2, comma 1, del Decreto del Ministero dell’Interno del 21.10.2020, recante *“Modalità e disciplina di dettaglio per l’applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l’ufficio di segretario comunale e provinciale”* (G.U. n. 297 del 30.11.2020) – permette, ai Comuni che intendono associarsi, di usufruire in modo adeguato ai rispettivi bisogni della prestazione lavorativa del Segretario Comunale che sarà articolata in modo da assicurare la sua presenza presso

- ciacun Comune in modo flessibile e coerente con il riparto della spesa stabilito nell'allegato schema di convenzione che per il Comune di Livorno Ferraris è pari al 30% come nella cessata convenzione; tale ultima circostanza permette allo stesso Comune – non variando la classificazione della sede di segreteria comunale rispetto a prima –, di lasciare immutata la spesa per il personale e di ottenere lo stesso grado di funzionalità del relativo servizio come in essere;
- nello specifico, poi, il citato schema di convenzione, conforme alla disciplina vigente in materia, individuato come capofila il Comune di Valdilana, regolamenta quanto segue:
 - le modalità di espletamento del servizio;
 - la nomina e la revoca del Segretario, nel rispetto delle direttive emanate in merito dall'ex Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali ed in particolare, tra queste ultime, di quelle contenute nella deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione della predetta Agenzia n. 150 del 15.07.1999 e successiva delibera interpretativa dello stesso Organo n. 113 del 02.05.2001;
 - la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario;
 - la durata della convenzione, stabilita con inizio dal 1° marzo 2023 – o dalla eventuale diversa data di presa in servizio conseguente all'accettazione della nomina da parte del Segretario Comunale – e termine al 31.12.2024;
 - la possibilità di recesso da parte dei Comuni aderenti, nonché i rispettivi obblighi e garanzie.

Dato atto che, in sede di prima attuazione della suddetta convenzione, ricadendosi nell'ipotesi di cui al punto 1 del dispositivo della deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'ex Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali n. 113 del 02.05.2001, il Segretario Comunale in servizio quale titolare nel Comune capofila di Valdilana, andrà a ricoprire automaticamente l'incarico di titolare del relativo Ufficio di Segretario Comunale convenzionato, previo rilascio di nulla-osta da parte della Prefettura di Torino - Ufficio Territoriale del Governo - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale del Piemonte.

Ritenuto, pertanto, di dover proporre l'approvazione del suddetto schema di convenzione, dandosi atto che il Comune di Valdilana lo ha già approvato a sua volta, come risultante dalla deliberazione del suo Consiglio Comunale n. 70 del 30.11.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, che è stata trasmessa con nota di quest'ultimo Comune prot. n. 25543 del 07.12.2022, ricevuta tramite posta elettronica certificata ed acquisita agli atti comunali in data 07.12.2022, prot. n. 9392.

Fatto presente che l'onere economico a carico del Comune derivante dall'attuazione della medesima convenzione è imputabile e trova capienza nei capitoli di spesa al riguardo allocati nel bilancio di previsione 2022-2024 e, per gli esercizi successivi, in caso di rinnovo, sui corrispondenti capitoli dei bilanci previsionali di competenza.

Atteso, pertanto, di dover procedere in merito come da contenuto recato dalla sottostante proposta di deliberazione, in merito al quale si dà atto dell'avvenuta acquisizione dei pareri tecnico e contabile favorevoli resi, rispettivamente, dal Responsabile del Servizio Segreteria/Affari Generali e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.

Visto il suddetto T.U. Enti Locali e, in particolare, gli artt. 30, 42, comma 2, lett. c), e 98, comma 3, e ravvisata la competenza a deliberare in merito da parte del Consiglio Comunale.

Visti:

- l'art. 16-ter, comma 11, del D.L. 30.12.2019, n. 162, convertito in L. 28.02.2020, n. 8, in base al quale la classe di segreteria delle convenzioni stipulate in applicazione dell'art. 98, comma 3, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs n. 267/2000 e s.m.i., è determinata dalla somma degli abitanti di tutti i Comuni convenzionati;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 21.10.2020, recante *"Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per*

l'ufficio di segretario comunale e provinciale" (G.U. n. 297 del 30.11.2020), come successivamente integrato dal Decreto del medesimo Ministero del 28.04.2021 (G.U. n. 133 del 05.06.2021).

Visto il D.P.R. 04.12.1997, n. 465 e, in particolare, l'art. 10.

PROPONE

1. di approvare quanto dedotto in narrativa quale parte integrate e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
2. di prendere atto, pertanto, che la convenzione dell'Ufficio di Segretario Comunale attualmente in essere tra i Comuni di Valdilana, Livorno Ferraris e Stroppiana cesserà di produrre i propri effetti dal 1° marzo 2023 – e, quindi, con ultimo giorno di efficacia della medesima al 28.02.2023 – a seguito del recesso unilaterale esercitato dal Comune di Valdilana nei modi e tempi stabiliti dalla cessante convenzione, come da indicazioni contenute in narrativa;
3. di approvare, conseguentemente a tale cessazione, lo schema di convenzione per la gestione in forma associata dell'Ufficio di Segretario Comunale tra i Comuni di Valdilana e Livorno Ferraris nel testo qui allegato sotto lettera "A" quale parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione, prendendo atto che la gestione in convenzione del predetto Ufficio inizierà dal 1° marzo 2023 – o dalla eventuale diversa data di presa in servizio conseguente all'accettazione della nomina da parte del Segretario Comunale – e termine al 31.12.2024;
4. di autorizzare il Sindaco pro tempore, nella sua qualità di rappresentante legale del Comune, per la stipula, in nome e per conto del Comune medesimo, dell'atto convenzionale di cui sopra;
5. di dare atto che l'onere economico gravante sul Comune in dipendenza della suddetta convenzione, è imputabile e trova capienza sui capitoli di spesa al riguardo allocati nel bilancio di previsione 2022-2024 e, per gli esercizi successivi, in caso di rinnovo, sui corrispondenti capitoli dei bilanci previsionali di competenza;
6. di dare, altresì, atto che, in sede di prima attuazione della convenzione di cui trattasi, ricadendosi nell'ipotesi di cui al punto 1 del dispositivo della deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'ex Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali n. 113 del 02.05.2001, il Segretario Comunale in servizio quale titolare nel Comune capofila di Valdilana, andrà a ricoprire automaticamente l'incarico di titolare del relativo Ufficio di Segretario Comunale convenzionato, previo rilascio di nulla-osta da parte della Prefettura di Torino - Ufficio Territoriale del Governo - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale del Piemonte;
7. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l'assunzione dei pertinenti impegni di spesa a carico del bilancio comunale e l'attuazione dei rapporti finanziari tra gli Enti convenzionati secondo la disciplina prevista dalla suddetta convenzione;
8. di dare atto che il Comune di Valdilana ha già approvato lo schema di convenzione di cui al punto 3, come risultante dalla deliberazione del suo Consiglio Comunale n. 70 del 30.11.2022, dichiarata immediatamente eseguibile;
9. di trasmettere, per opportuna conoscenza, copia dell'adottata deliberazione al Comune di Valdilana, nonché alla Prefettura di Torino - Ufficio Territoriale del Governo - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale del Piemonte.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su riportata proposta di deliberazione, introdotta in aula dal Presidente.

Preso atto che, a riguardo della suddetta proposta, sono stati acquisiti i pareri tecnico e contabile favorevoli da parte, rispettivamente, del Responsabile del Servizio Segreteria/Affari Generali e del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi di quanto previsto dall'art. 49 del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.

Sentita l'illustrazione della proposta da parte del Sindaco e l'intervento a seguire del Segretario Comunale che dà atto della sua difficoltà a proseguire la propria attività presso il Comune di Stroppiana dal momento che i suoi tempi lavorativi derivanti dalla convenzione in essere non collimano più con le necessità del predetto Comune che, per essere interessato dal processo di liquidazione dell'Unione Coser Bassa Vercellese e dalla conseguente reinternalizzazione dei servizi da questa gestiti – pressoché tutti – ha bisogno di un Segretario Comunale per un arco temporale più ampio dell'attuale.

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano.

DELIBERA

Di accogliere ed approvare la proposta di deliberazione così come formulata dal Sindaco.

Successivamente, su proposta dello stesso Sindaco, il Consiglio Comunale, ravvisata l'urgenza di rendere subito operante quanto testé deciso, onde consentire il perfezionamento della convenzione e i relativi atti esecutivi in tempo utile alla data prevista per la sua decorrenza, con votazione separata dal seguente esito: voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs n. 267/2000.

Di quanto innanzi è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente
Firmato Digitalmente
VERCELLOTTI GIOVANNI

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
Dott. Bartolomeo FARANA

CONVENZIONE
TRA I COMUNI DI VALDILANA E LIVORNO FERRARIS
PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI SEGRETARIO COMUNALE
(Artt. 30 e 98, comma 3, del Testo Unico Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267)

L'anno duemila _____, addì _____ del mese di _____, tra i Comuni di:

- Valdilana, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del predetto Comune, codice fiscale 90071560024;
- Livorno Ferraris, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del predetto Comune, codice fiscale 84500230028.

PREMESSO

- che l'art. 30 del Testo Unico Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267, consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- che l'art. 98, comma 3, del medesimo Testo Unico, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'Ufficio di Segretario Comunale;
- che l'art. 10, comma 2, del D.P.R. 04.12.1997, n. 465, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'Ufficio di Segretario Comunale, stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
- che gli Enti suddetti, avendone comune interesse, hanno raggiunto l'intesa di addivenire a tale tipo di convenzione, al fine di avvalersi, ripartendone i relativi costi, dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale e, quindi, per l'espletamento delle funzioni a questi attribuite per disposizione di legge, di statuto, di regolamento o per provvedimenti dei Sindaci od in base ad altri atti equivalenti;
- che, per l'indicato scopo, ciascuno dei Comuni interessati, con le deliberazioni consigliari appresso indicate, ha approvato lo schema di convenzione da cui è tratto il presente atto ed ha autorizzato il rispettivo Sindaco pro tempore per la relativa sottoscrizione:
 - Comune di Valdilana: deliberazione consiliare n. _____ del _____, eseguibile ai sensi di legge;
 - Comune di Livorno Ferraris: deliberazione consiliare n. _____ del _____, eseguibile ai sensi di legge.

CIO' PREMESSO

Visti:

- l'art. 16-ter, comma 11, del D.L. 30.12.2019, n. 162, convertito in L. 28.02.2020, n. 8, in base al quale la classe di segreteria delle convenzioni stipulate in applicazione dell'art. 98, comma 3, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs n. 267/2000 e s.m.i., è determinata dalla somma degli abitanti di tutti i Comuni convenzionati;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 21.10.2020, recante *"Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale"* (G.U. n. 297 del 30.11.2020), come successivamente integrato dal Decreto del medesimo Ministero del 28.04.2021 (G.U. n. 133 del 05.06.2021).

Con la presente scrittura privata, da registrarsi solo in caso d'uso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1
Oggetto e scopo della Convenzione

1. I Comuni di Valdilana e Livorno Ferraris, ai sensi della normativa citata in premessa, stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata, l’Ufficio di Segretario Comunale, al fine di avvalersi, ripartendone i relativi costi, dell’opera professionale di un unico Segretario Comunale e, quindi, per l’esplicitamento delle funzioni a questi attribuite per disposizione di legge, di statuto, di regolamento o per provvedimenti dei Sindaci od in base ad altri atti equivalenti.

Art. 2
Comune capofila

1. Il Comune capofila per la gestione in forma associata dell’Ufficio di Segretario Comunale è individuato nel Comune di Valdilana, presso il quale viene fissata la sede dello stesso Ufficio, poiché Comune avente la più elevata classificazione/popolazione tra gli Enti convenzionati di cui sopra.

Art. 3
Durata e causa di risoluzione della convenzione

1. La presente convenzione avrà inizio dal 1° marzo 2023 - o dalla eventuale diversa data di presa in servizio conseguente all’accettazione della nomina da parte del Segretario Comunale - e termine al 31.12.2024.
2. Prima della scadenza gli Enti interessati potranno procedere, con espresso atto deliberativo assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, la convenzione medesima viene a cessare.
3. La presente convenzione potrà essere risolta consensualmente o per iniziativa unilaterale. Il Comune che, per sua iniziativa, intenda recedere unilateralmente dalla presente convenzione potrà farlo in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni e previa deliberazione del Consiglio Comunale che disponga in tal senso da notificare all’altro Comune mediante raccomandata a ricevuta di ritorno o mediante posta elettronica certificata (p.e.c.). Nel caso, invece, di risoluzione consensuale la convenzione cesserà di produrre i suoi effetti dalla data concordata dai Comuni convenzionati. La risoluzione consensuale dovrà risultare da apposita deliberazione dei Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.
4. Dell’avvenuto scioglimento della convenzione deve esserne data notizia, a cura del Comune capofila, alla competente Prefettura di Torino - Ufficio Territoriale del Governo - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale del Piemonte o all’eventuale diverso organismo che ne dovesse essere all’epoca competente (di seguito, per brevità, indicati semplicemente come “Prefettura di Torino”).
5. Alla scadenza della convenzione e nei casi di risoluzione anticipata, il Segretario Comunale conserva la titolarità della sede del Comune capofila, anche qualora iscritto in una fascia professionale superiore a quella corrispondente alla popolazione di tale Ente. In tal caso, il Segretario può richiedere, con il consenso dell’Ente capofila, il collocamento in disponibilità, al fine di evitare eventuali pregiudizi professionali.
6. Nell’ipotesi di sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, i Comuni convenzionati potranno consensualmente deliberare la risoluzione anticipata della presente convenzione; viceversa, qualora gli stessi intendessero proseguire nella gestione convenzionata dell’Ufficio di Segretario Comunale, nelle more di copertura della sede vacante, potrà essere consentita una reggenza a titolo provvisorio della sede attraverso un Segretario Comunale in disponibilità, su segnalazione della competente

Prefettura di Torino, o attraverso un Segretario Comunale titolare di altra sede.

7. Per tutto il periodo della reggenza, al Segretario Comunale reggente spetterà il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.

Art. 4**Nomina e revoca del Segretario Comunale e sostituzione in caso di assenza**

1. Il Sindaco del Comune capofila è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D.lgs n. 267/2000. Nel caso di revoca si osservano le disposizioni previste dall'art. 15, comma 5, del D.P.R. n. 465/1997. Qualora la revoca per violazione dei doveri d'ufficio riguardi uno solo dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dal citato art. 15, comma 5, sarà curata dall'Ente interessato. In tal caso, il Sindaco del Comune non ricoprente il ruolo di capofila, espletata la predetta procedura, richiederà formalmente al Sindaco del Comune capofila l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della predetta procedura.
2. La nomina dovrà essere effettuata d'intesa con il Sindaco dell'altro Comune convenzionato.
3. Il Segretario Comunale titolare dell'Ufficio di Segretario Comunale convenzionato, sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dall'ex Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali ed in particolare, tra queste ultime, di quelle contenute nella deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione della predetta Agenzia n. 150 del 15.07.1999 e successiva delibera interpretativa dello stesso Organo n. 113 del 02.05.2001.
4. Ai fini della nomina del Segretario Comunale titolare, l'Ufficio di Segretario Comunale di cui alla presente convenzione sarà classificato sulla base della somma della popolazione di tutti i Comuni aderenti indicati nell'art. 1, comma 1.
5. In caso di assenza o impedimento del Segretario Comunale titolare della sede dell'Ufficio di Segretario Comunale di cui alla presente convenzione, le funzioni da questi esercitate saranno svolte, a titolo provvisorio, attraverso un Segretario Comunale supplente in disponibilità, su segnalazione della competente Prefettura di Torino, o attraverso un Segretario Comunale supplente a scavalco titolare di altra sede.
6. Per tutto il periodo della supplenza, al Segretario Comunale supplente spetterà il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.

Art. 5**Rapporto di lavoro**

1. Il Segretario Comunale, dipendente del Ministero dell'Interno, ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, instaura un rapporto funzionale di servizio con i Sindaci dei Comuni di Valdilana e Livorno Ferraris.
2. Il conseguente rapporto di lavoro, sia per gli aspetti giuridici che per gli aspetti economici, sarà gestito dal Sindaco del Comune capofila, al quale competrà pure autorizzare, ai sensi di legge, il Segretario Comunale per lo svolgimento degli eventuali incarichi di cui all'art. 53 del D.lgs 30.03.2001, n. 165 e s.m.i.
3. Competeranno quindi al Sindaco del Comune capofila gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc., nonché le eventuali richieste di reggenza o di supplenza, nonché tutti i rapporti con la Prefettura di Torino.

Art. 6
Prestazione lavorativa

1. La prestazione lavorativa del Segretario Comunale sarà articolata in modo da assicurare la sua presenza presso ciascun Comune in modo flessibile e coerente con il riparto della spesa di cui all'art. 8, comma 5.
2. Il calendario dei giorni di presenza in ciascun Comune sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci, sentito il Segretario Comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

Art. 7
Forme di consultazione

1. I Sindaci sono tenuti a consultarsi ogni volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento dell'Ufficio di Segretario Comunale convenzionato.
2. Di tale consultazione dovrà essere redatto idoneo verbale scritto.
3. In particolare, è obbligatoria la consultazione nel caso di:
 - a) nomina del Segretario Comunale;
 - b) revoca del Segretario Comunale;
 - c) determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio.
4. L'avviso di consultazione sarà inviato dal Sindaco del Comune capofila almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

Art. 8
Trattamento economico. Rapporti finanziari, obblighi e garanzie

1. Compete al Segretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i Comuni convenzionati, il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.
2. Il trattamento economico suddetto ed i conseguenti assegni dovuti al Segretario Comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad Istituti od Enti previdenziali ed assistenziali, saranno pagati dal Comune capofila, comprese le spese dovute per le reggenze o supplenze che dovessero verificarsi in caso di vacanza della sede o di assenza od impedimento del Segretario Comunale titolare.
3. Saranno, altresì, pagate dal medesimo Comune capofila le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo il caso in cui si tratti di corsi finalizzati e/o specifici ad un singolo Comune che pertanto è tenuto a provvedervi in proprio.
4. Restano, invece, a carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri relativi alla quota di competenza dell'ex fondo finanziario di mobilità, qualora dovuto, il rimborso delle spese di missione o trasferta effettuate per conto dei singoli Comuni e il pagamento dei diritti per l'attività di rogito svolta dal Segretario Comunale ai sensi e nei limiti previsti dalla legge.
5. Il riparto della spesa conseguente all'attuazione della presente convenzione avverrà sulla base delle seguenti percentuali:
 - 70,00% (settanta per cento) a carico del Comune di Valdilana;
 - 30,00% (trenta per cento) a carico del Comune di Livorno Ferraris.
6. Tale riparto sarà approvato con determina del Responsabile del Servizio Finanziario del Comune capofila, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno.

7. Il Comune capofila iscriverà nel proprio Bilancio, nella parte USCITA, tutte le spese precipitate (emolumenti, contributi, reggenze, supplenze, corsi di aggiornamento e quant'altro di afferente), da corrispondere a favore del Segretario Comunale e nella parte ENTRATA il rimborso della quota dovuta dal Comune convenzionato.
8. Il Comune non capofila è tenuto ad iscrivere nel rispettivo bilancio la quota parte di spesa spettante ai sensi della presente convenzione. La quota a proprio carico dovrà essere corrisposta in tre rate, delle quali la prima, entro il 30 giugno dell'anno di competenza, di importo pari al 50% della spesa a consuntivo o presunta tale dell'anno precedente; la seconda, entro il 31 ottobre del medesimo anno di competenza, di importo pari al 30% della spesa a consuntivo o presunta tale dell'anno precedente; la terza, entro il 31 marzo dell'anno successivo, sulla base del riparto e dei dati a consuntivo forniti dal servizio finanziario del Comune capofila. In caso di ritardo nel pagamento dell'acconto e del saldo saranno applicati gli interessi legali di mora vigenti al momento.
9. Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere comunicate per iscritto al Comune capofila entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dal ricevimento della richiesta del saldo. Le eventuali divergenze saranno risolte d'intesa fra i Sindaci interessati, sentita preventivamente la Prefettura di Torino.
10. Il Segretario Comunale, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i Comuni convenzionati collegati da idonei mezzi di trasporto, è autorizzato all'utilizzo del proprio mezzo di trasporto per accedere al Comune convenzionato di Livorno Ferraris. Il rimborso delle relative spese di viaggio sarà effettuato in base all'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro ovvero in base a diverse quantificazioni stabilite da eventuali specifiche disposizioni di legge. La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune capofila, seguendo il tracciato viario più breve per accedere al Comune suddetto, comprendendo anche il viaggio di ritorno. Tali spese di viaggio, necessarie per accedere alla sede di servizio, saranno a carico del citato Comune sulla base di specifica richiesta del Segretario Comunale.

Art. 9
Norma di chiusura

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alle norme di legge e di regolamento vigenti in materia, alle disposizioni gestionali dettate in merito dal Ministero dell'Interno e dall'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché alle norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.
2. La presente convenzione, regolarmente firmata dai Sindaci e corredata con le deliberazioni di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di Valdilana e Livorno Ferraris, sarà inviata, a norma dell'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997, alla Prefettura di Torino, per i provvedimenti consequenziali, a cura del Comune capofila.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente come in appresso:

Il Sindaco del Comune di Valdilana

Il Sindaco del Comune di Livorno Ferraris

